

# **Regolamento sulla composizione, organizzazione e funzioni del Comitato dei Garanti del Comune di Taranto**

## **Art. 1**

### **Comitato dei Garanti – composizione e modalità di funzionamento.**

Il Comitato dei Garanti è composto di tre membri titolari di cui :

- un esperto, designato dall'Amministrazione Comunale e nominato dal Sindaco, in possesso di specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico in generale;
- un Dirigente Comunale in servizio a tempo indeterminato, eletto secondo le modalità di cui all'art.2;
- un componente, con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dagli altri membri, scelto tra soggetti, con specifica qualificazione ed esperienza, nell'area giuslavoristica e nell'organizzazione del lavoro nel settore pubblico.

Il Sindaco nomina i membri del Comitato dei Garanti.

Per il solo membro avente la qualifica di Dirigente comunale è prevista la nomina anche di un supplente.

Il candidato eletto, o il supplente, che cessa dal servizio presso l'Ente o che, rinunci formalmente alla nomina a componente del Comitato dei garanti, da presentarsi al Sindaco, decade dall'ufficio immediatamente ed irrevocabilmente.

In sua sostituzione viene nominato il candidato che lo segue nell'apposita graduatoria elettorale.

Qualora il componente eletto dai Dirigenti dovesse essere oggetto di valutazione dal Comitato dei Garanti, sarà sostituito dal supplente.

Analogha sostituzione avverrà nei casi obbligatori di astensione, espressamente previsti e di seguito indicati.

Il Dirigente eletto che sia escluso temporaneamente dal conferimento di incarichi dirigenziali viene sospeso, per lo stesso periodo, dalla carica e sostituito dal supplente.

Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

L'incarico del componente cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o, per l'impossibilità, derivante da qualsiasi causa, di garantire il regolare funzionamento del Comitato.

Ove nel Comitato si proceda alla sostituzione di un solo componente, la durata dell'incarico del nuovo componente è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

L'incarico di esperto conferito dal Sindaco non può superare la durata del mandato elettivo del Sindaco.

Il Comitato è organo perfetto.

Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di tutti i Componenti.

Nel caso in cui sia in corso la sostituzione di un componente, il termine perentorio di trenta giorni entro i quali il medesimo Comitato è chiamato ad esprimersi, si intende sospeso fino alla ricostituzione dello stesso.

Il Comitato ha sede presso la Direzione Generale, ed ove, non costituita presso la Segreteria Generale, la quale designa un funzionario a svolgere le funzioni di segreteria.

Ogni attività del Comitato deve essere formalmente verbalizzata e sottoscritta.

Il Componente del Comitato dei Garanti ha l'obbligo di astenersi dalla decisione, quando ricorrano i seguenti casi:

- se ha interesse personale nel procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.21 del D.Lgs. 29/93 e s.m.i.;
- se egli stesso o la moglie è parente od affine fino al quarto grado del Dirigente sottoposto a procedimento;
- se vi sono situazioni di incompatibilità relativamente a se stesso e alla moglie ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.;
- in ogni altro caso in cui esistano ragioni di convenienza ed opportunità ad astenersi.

Qualora sia tenuto ad astenersi, il membro eletto dai Dirigenti viene sostituito dal supplente.

Per l'altro membro e per l'esperto, il Sindaco provvede ad indicare un sostituto, nelle rispettive categorie, che assumerà la carica limitatamente al caso che ha determinato l'astensione.

Il Dirigente oggetto di parere può proporre ricusazione di uno o più componenti del Comitato, quando ricorra nei loro confronti uno dei casi di astensione sopra citati ed essi non vi abbiano ottemperato.

Sulla richiesta di ricusazione di un componente decide il Presidente, su quella del Presidente decide il Sindaco.

In entrambi i casi, la pronuncia avverrà entro cinque giorni dalla richiesta.

Qualora vengano accolte le istanze di ricusazione o in caso di astensione o motivato impedimento di un componente, si provvede all'integrazione del Comitato con il supplente così come stabilito.

Ai componenti esterni del Comitato viene corrisposto un gettone di presenza stabilito dalla Giunta Comunale per ogni seduta svolta.

Nell'ambito delle sue funzioni il Comitato dei Garanti:

- a) opera in condizioni di autonomia;
- b) può richiedere qualsiasi atto o documento alle Direzioni;
- c) può effettuare accertamenti.

## Art.2

### Procedura elettorale per l'elezione del Dirigente membro del Comitato dei Garanti

1. Sono elettori ed eleggibili tutti i Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni ed individuati nella lista elettorale predisposta dalla Direzione Sviluppo Risorse Umane ed affissa nel seggio il giorno previsto per l'elezione.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i Dirigenti che alla data di indizione delle elezioni siano sospesi dal servizio o comandati presso altri Enti.
3. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore Generale o, qualora non nominato, dal Segretario Generale, almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato del rappresentante in carica. In sede di prima applicazione si prescinde dal termine, ed il provvedimento ha effetto immediato. Nello stesso atto il Direttore Generale dispone la nomina dei membri della Commissione Elettorale scegliendo due Funzionari Amministrativi, di cui uno individuato come Segretario, avente il compito di redigere il verbale di ogni seduta della Commissione, che sarà sottoscritto da tutti i componenti. Il Direttore Generale nel medesimo atto dispone la nomina di due dipendenti, anche di fascia C, per coadiuvare la Commissione nelle operazioni elettorali. La carica di Presidente della Commissione elettorale è attribuita al Segretario Generale.
4. Nella comunicazione di indizione delle elezioni inviata a tutti i Dirigenti, che deve avvenire non oltre il 10° giorno antecedente la data fissata per le votazioni, è indicato il giorno feriale prescelto per le votazioni entro la scadenza del mandato del rappresentante in carica e la dislocazione del seggio elettorale. Viene inoltre inviato l'elenco di tutti i dirigenti eleggibili alla carica di Rappresentante. Tale convocazione vale come certificato elettorale.
5. Il giorno precedente la data delle elezioni la Commissione elettorale, in collaborazione con la Direzione Sviluppo Risorse Umane, provvede ad effettuare l'eventuale revisione delle liste dei Dirigenti. Eventuali modifiche all'elenco inviato presso ciascun Dirigente sono evidenziate sull'elenco esposto di cui all'art.2.
6. La Commissione elettorale provvede a tutti gli adempimenti occorrenti per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
7. Il Presidente della Commissione svolge anche le funzioni di Presidente del seggio elettorale così come gli altri due componenti svolgono la funzione di scrutatori.
8. Contro i provvedimenti della Commissione elettorale è prevista la possibilità di ricorso al Direttore Generale e, ove non nominato, al Segretario Generale, che si esprime entro e non oltre tre giorni dalla presentazione del ricorso.
9. Le votazioni in forma segreta avvengono in una sola giornata dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Le operazioni di scrutinio sono effettuate a partire dalla chiusura delle operazioni di voto.
10. Ogni elettore esprime un voto scrivendo sulla scheda il nome e cognome, oppure solo il cognome, del candidato prescelto e, in caso di identità di cognomi tra i candidati, la data di nascita.
11. Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto, da parte del Presidente, il processo verbale. La Commissione elettorale decide sugli eventuali ricorsi o contestazioni presentati presso il seggio o ricevuti direttamente entro il termine perentorio della chiusura delle operazioni di scrutinio, previa verifica della regolarità delle votazioni.
12. La Commissione elettorale, formata l'apposita graduatoria, proclama eletto il primo candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti, viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso il Comune di Taranto. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata dalla maggiore età del candi-

dato. I risultati elettorali sono immediatamente inviati al Sindaco.

13. Risulterà eletto altresì, in qualità di supplente, il candidato classificatosi al secondo posto.

14. La Commissione elettorale redige, in duplice copia, il verbale della seduta, firmato da tutti i componenti presenti.

Pag.4



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni TRITTO